

## **PROTOCOLLO 13**

# **GESTIONE SOCIETARIA**

### INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI
3. PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI (PROCESSI A RISCHIO)
4. PRINCIPI GENERALI E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
5. PROCEDURE DA APPLICARE
6. ATTIVITÀ DELL'ODV
7. DISPOSIZIONI FINALI

### **1. Obiettivi**

Il presente protocollo ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare procedure di prevenzione e controllo, in relazione alla Gestione Societaria al fine di prevenire, nell'esecuzione di tale attività, la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, il presente protocollo intende prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata nel "documento reati presupposto D.lgs. 231/2001" del presente MOG 231/2001):

- reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/01).

Il presente protocollo è altresì volto a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere anche in forma transnazionale), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

### **2. Destinatari (Aree a rischio)**

Il presente protocollo trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore della società, intervengono nella gestione societaria.

In particolare, i processi aziendali sensibili ai fini della presente procedura prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti:

- Presidente del CdA
- Amministratore e membro del CdA
- Consulente contabile
- Amministrazione
- Revisore Legale

### **3. Processi aziendali coinvolti (Processi a rischio)**

I Destinatari del presente protocollo, per quanto rileva ai fini della prevenzione dei reati poc'anzi menzionati, partecipano alla gestione societaria principalmente (ed a titolo esemplificativo) attraverso i seguenti processi aziendali:

- Legale Rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Poteri di controllo e intervento stabiliti ex lege;
- Gestione degli adempimenti fiscali (procedure di prevenzione disciplinate nel protocollo 12);
- Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali (procedure di prevenzione disciplinate nel protocollo 12);

### **4. Documentazione integrativa**

Il presente protocollo richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- ✓ Codice Etico
- ✓ Disposizioni di legge vigenti
- ✓ Codice Civile

Altre procedure del presente MOG cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:

- Protocollo 12 (Gestione Contabile) per quanto attiene agli adempimenti fiscali in ordine alla gestione societaria

### **5. Procedure da applicare**

Le seguenti regole comportamentali sono state elaborate prendendo atto delle risultanze del Risk Assessment ed obbediscono alla finalità di prevenire la realizzazione dei reati contemplati come fattispecie presupposto dall'art. 25ter del Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'art. 25ter contempla le fattispecie di reati societari previste dal codice civile che, se commesse nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da soggetto qualificato, impegnano la responsabilità della persona giuridica.

Dalla lettura dei reati presupposto, si evince come tali fattispecie risultino molto variegate, di guisa che non è possibile stilare un protocollo comportamentale identico a prevenire tutti i rischi.

Va da sé che, come osservato nei protocolli precedenti, essi sono destinati ad integrarsi e una regola di condotta strumentale a prevenire un reato può, nel contempo, essere utile per prevenirne un altro.

Nel caso di specie, però, risulta più utile operare l'illustrazione delle regole di condotta reato per reato, si da osservare la massima precisione possibile.

#### **False comunicazioni sociali (artt. 2621 , 2621 bis)**

Nelle fattispecie di false comunicazioni sociali la condotta consiste nell'esposizione di "fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni", oppure nell'omissione di "informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge" "in modo da indurre altri in errore" da parte di soggetti apicali della società, sindaci e liquidatori per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Possono configurarsi tre principali ipotesi di falso:

- «oggettivo», per l'esposizione non veritiera o la mancata esposizione di valori numerici certi;
- «valutativo», se l'esposizione non veritiera o mancante riguarda elementi che necessitano, appunto, di una previa valutazione;
- «qualitativo», quando la falsità legata alla qualificazione delle poste di bilancio può alterare la percezione dei lettori circa la situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società.

Analizzando tale tipologia di reato, occorre preliminarmente interrogarsi sulla ragione per cui, all'interno di una Società, si possa avvertire la necessità di soddisfare gli interessi della stessa e conseguire un profitto ingiusto riportando nei bilanci e nelle relazioni degli Amministratori allegate al bilancio dati non veritieri.

La ragione è la seguente: per creare una situazione di apparenza contabile divergente rispetto a quella reale, si da ottenere illeciti profitti, come messo in rilievo nella matrice di rischio.

In particolare, tale tipologia di illecito potrebbe essere strumentale alla perpetrazione di quelli indicati alla matrice, ovverosia quelli in tema di corruzione e concussione per induzione: con una "sapiante" redazione del bilancio, infatti, si possono creare fondi "neri".

Questo protocollo comportamentale, quindi, dovrà essere studiato ed osservato in modo particolarmente puntiglioso e sempre coordinato con il Protocollo 2 e soprattutto con il Protocollo 12, data l'insidiosità della situazione da prevenire.

La prima regola basilare da imporre è la seguente: il CdA, cui compete l'obbligo di redigere i bilanci, dovrà avvalersi, nell'espletamento di questa funzione, dell'operato di commercialisti regolarmente iscritti all'Albo ed in possesso quindi dei requisiti di Legge per poter esercitare la professione.

La nomina del Professionista compete al Presidente del CdA e all'Amministratore/membro del CdA, in ossequio alle procedure di cui al Protocollo 3.

L'iscrizione all'Albo di un Professionista è un requisito imprescindibile, che può, almeno aprioristicamente, far presumere la competenza professionale di questi e la vigilanza, sull'operato dello stesso, del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Dovrà essere prontamente cambiato il Commercialista di riferimento nel caso in cui lo stesso dovesse risultare espulso dall'Ordine ovvero afflitto da sanzioni disciplinari di tipo sospensivo o, ancora, dovesse consigliare alla Società operazioni illegali.

Dell'evenienza, dovrà essere informato l'Organismo di Vigilanza nonché il competente Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti.

Un serio ed affidabile rapporto professionale con un Commercialista, chiaramente, non esaurisce il novero delle accortezze da osservare ma, in ogni caso, costituisce sicuramente un buon inizio per incardinare la politica di tenuta delle scritture contabili sui "binari" della Legalità.

Come evidenziato nel Protocollo 2, procedura b) n. 6, la prassi invalsa in Transmare Srl per cui l'Amministrazione, a cadenza mensile, trasmette al Presidente del CdA e all'Amministratore/membro del CdA i flussi finanziari e la contabilità agevola il controllo di questi e gli stessi, all'atto dell'approvazione del bilancio annuale, sono in condizione di esaminarlo più agevolmente, avendo avuto contezza progressiva mese per mese delle voci contabili della Società.

Questa prassi, quindi, è da osservare anche per prevenire il reato in esame.

Analogamente, anche la relazione allegata al bilancio dovrà essere controllata dal CdA prima dell'approvazione.

Il reato in esame sanziona la falsa comunicazione sociale nel caso in cui essa ricada su bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali "previste dalla Legge": con tale locuzione il Legislatore ha perseguito lo scopo di rendere tassative le ipotesi in cui l'illecito penale oggetto di analisi è integrato.

In vero sono piuttosto rari i casi in cui tale evenienza è riscontrabile nella prassi: un caso che potrebbe interessare Transmare Srl è quello della risposta fornita dagli Amministratori in sede assembleare, in caso di interpello da parte dei soci.

Al fine di prevenire tale illecito, con l'adozione di questo Protocollo comportamentale, la procedura di risposta dovrà essere operata nei termini che seguono.

Il socio dovrà interpellare per iscritto uno degli Amministratori (Presidente del CdA o Amministratore/membro del CdA) e questi dovrà rispondere per iscritto.

Prima che la risposta sia ufficialmente comunicata al Socio interpellante, la stessa dovrà essere controllata dal CdA e potrà essere trasmessa al Socio solo previo nulla osta del CdA.

Nell'ipotesi in cui il CdA ravvisasse profili di mendacità o lacunosità, esso dovrà disporre che la risposta non sia inoltrata al socio richiedente, e dovrà informare senza indugio l'OdV.

Dell'evenienza dovrà essere informato, con nota scritta e motivata, anche l'Amministratore interpellato, il quale dovrà redigere nuova risposta, tenendo conto delle osservazioni del CdA.

Qualora l'Amministratore dovesse discostarsi dall'avviso dell'altro Amministratore, nella propria risposta egli dovrà dare atto delle osservazioni operate dall'altro Amministratore e formulare controdeduzioni atte a giustificare la veridicità e completezza dei dati riportati.

Competerà quindi al socio interpellante la valutazione circa la risposta fornitagli.

I presidi contemplati finora da Transmare Srl appaiono sufficienti a garantire la sincerità delle comunicazioni sociali.

Nell'ipotesi in cui i presidi adottati dovessero rivelarsi insufficienti, il CdA si riserva di rivedere il protocollo.

### **Impedito Controllo (art. 2625 comma 2 cc)**

L'illecito penale in esame si profila strumentale ad occultare da parte degli Amministratori eventuali altre attività illecite commesse nell'ambito di una struttura societaria ai soci o ad altri organi sociali.

Al punto precedente si è evidenziato come la falsa comunicazione sociale possa essere finalizzata alla creazione di fondi occulti ovvero a commettere altri illeciti: ebbene, la fattispecie di cui all'art. 2625 comma 2 cc, a propria volta, persegue la finalità di occultare profili di illegalità commessi da chi ricopre la funzione di Amministratore dell'Ente.

A titolo meramente esemplificativo, impedendo l'accesso alla contabilità ad uno dei soci, Presidente del CdA e/o l'Amministratore/membro del CdA potrebbe/potrebbero perseguire la finalità che non emergano anomale operazioni dalle casse sociali.

Occorre quindi dettare rigide regole per evitare che la contabilità sia occultabile da parte degli Amministratori e che essa sia accessibile agli aventi diritto a semplice richiesta.

In primo luogo, anche per prevenire tale reato, dovrà osservarsi la regola della trasmissione mensile al CdA della contabilità, da parte dell'Amministrazione, affinché lo stesso sia costantemente aggiornato ed entri progressivamente in possesso della documentazione contabile mese per mese.

Secondariamente, la contabilità dovrà essere custodita presso la sede di Transmare Srl.

Per impedire attività di occultamento da parte degli Amministratori (o anche di uno solo di essi), i Soci che, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, intendano accedere ai documenti contabili dovranno rivolgere la propria domanda all'Amministrazione.

In tale modo, la documentazione contabile non diventa oggetto di unico appannaggio degli amministratori.

Ogni intralcio alla propria attività di controllo, che i Soci dovessero riscontrare, dovrà essere comunicato al CdA nella propria interezza o a uno dei due Amministratori non operanti nell'attività d'intralcio, e all'OdV.

### **Formazione Fittizia del Capitale (art. 2632 cc)**

La norma in esame sanziona, come recita la stessa rubrica, sia la formazione fittizia del capitale che il suo aumento.

Il Capitale Sociale, infatti, costituisce una basilare garanzia per i Creditori, costituendo esso il minimo di risorse sociali su cui essi possono contare in caso di inadempimento della Società.

Deve quindi esservi corrispondenza fra la somma del valore nominale delle quote e il Capitale concretamente detenuto nelle casse societarie.

Potrebbe infatti venirsi a profilare il rischio di reato qualora l'Assemblea deliberasse un aumento di capitale per volontà unilaterale del singolo socio titolare di un numero di quote per un valore rappresentante più del 50% del capitale sociale.

È quindi opportuno e necessario stabilire la regola generale per cui l'OdV debba essere informato in merito a tutte le operazioni straordinarie di aumento di capitale, trasformazione, fusione o scissione dell'ente, di guisa che lo stesso, preso atto dei concreti termini dell'operazione deliberata, possa valutare l'eventualità di redigere un apposito e specifico protocollo comportamentale per la singola operazione.

### **Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 cc).**

Il reato punisce gli Amministratori che restituiscono i conferimenti ai soci o li liberano dall'eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale.

Si profila, quindi una sola ipotesi in cui una condotta di indebita restituzione di conferimenti potrebbe essere commessa nell'interesse o a vantaggio di Transmare Srl: quella in cui ad essa venissero indebitamente restituiti i conferimenti fatti ovvero venisse liberata dall'obbligo di effettuarli da sue eventuali partecipate.

Ad oggi, non esistono società partecipate di Transmare Srl né rapporti infragruppo.

In questa sede, pertanto, si reputa inutile ed addirittura controproducente enucleare un protocollo di condotta per prevenire un reato che, *rebus sic stantibus*, materialmente non potrebbe essere realizzato.

### **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cc)**

La fattispecie prevede che gli Amministratori ripartiscano ai soci utili non effettivamente conseguiti, utili destinati per legge a riserva, o riserve che non possono essere distribuite per legge: la norma

ha lo scopo di preservare il patrimonio sociale a garanzia dei creditori. La restituzione degli utili o delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Come i precedenti reati analizzati, Transmare Srl cioè potrebbe trarre un vantaggio da questa operazione se gli amministratori delle altre eventuali società partecipate ripartissero illegalmente utili e riserve: simili condotte perpetrate dagli Amministratori all'interno di Transmare Srl, di contro, lederebbero la sua posizione.

Ad oggi, non esistono società partecipate di Transmare Srl né rapporti infragruppo.

In questa sede, pertanto, si reputa inutile ed addirittura controproducente enucleare un protocollo di condotta per prevenire un reato che, *rebus sic stantibus*, materialmente non potrebbe essere realizzato

### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 cc)**

1. La fattispecie in esame punisce gli Amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

2. Sono puniti anche gli Amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

L'operazione illecita può essere più o meno evidente: tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzata infatti vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto, ma anche quelle di trasferimento di azioni, per esempio, tramite permuta o anche quelle effettuate senza alcun corrispettivo, quali la donazione.

La fattispecie sub 1 di fatto non può trovare applicazione: se Transmare Srl acquistasse quote o azioni di altre società (di cui non sia già socia) subirebbe un detrimento e non un corrispettivo vantaggio per sé stessa, presupposto del D. Lgs. 231/2001.

Il reato sub 2 potrebbe essere commesso dalle eventuali partecipate (in oggi come detto non presenti) a loro detrimento, e con vantaggio di Transmare Srl.

Per prevenire rischi di commissione di tale illecito, dovranno essere osservate le disposizioni di protocollo di seguito estese.

In ogni caso, delle operazioni di acquisizione di quote e/o azioni di altre società da parte di Transmare Srl dovrà essere data tempestiva notizia da parte del CdA all'OdV, di guisa che il medesimo possa valutare l'eventualità di procedere all'integrazione del presente protocollo in riferimento alle fattispecie di reato prima analizzate.

### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cc)**

La fattispecie punisce gli Amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Allo stato non risultano previste operazioni straordinarie di riduzione del capitale sociale, di fusione di Transmare Srl con altre società o di scissione di Transmare Srl.

Anche in ordine a tale ipotesi di reato, quindi, attualmente non si profila il concreto rischio di una sua commissione nell'interesse ed a vantaggio di Transmare Srl: si richiamano, quindi, le osservazioni in precedenza sviluppate in merito all'opportunità di redigere un astratto protocollo comportamentale.

Allo stato degli atti, quindi, si impone anche in ordine a tale fattispecie un'unica previsione comportamentale: che l'OdV sia avvertito, dal CdA e/o dal Presidente del CdA nell'ipotesi in cui venissero deliberate dall'Assemblea dei Soci operazioni straordinarie di riduzione del capitale sociale, di fusione di Transmare Srl con altre società o di scissione di Transmare Srl.

Competerà all'OdV, quindi, valutare l'eventualità di aggiornare il modello e renderlo conforme a prevenire rischi di reato nell'ambito della specifica operazione da effettuare.

## **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cc)**

Integra il reato colui che con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Tale fattispecie penale potrebbe essere realizzata qualora la Società Transmare Srl, proprietaria di pacchetti azionari di altre eventuali società partecipate (come detto non esistenti) del gruppo (come detto in oggi non esistente), per procurare a se stessa indebiti profitti, operasse illecite interazioni sulle assemblee di queste, onde ottenere delibere a sé favorevoli.

Questo reato, invece, non potrebbe essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente nell'ipotesi in cui taluno dei soggetti inseriti nella compagine di Transmare Srl operasse indebite influenze sull'assemblea della società stessa. In tale evenienza, infatti, l'agente conseguirebbe interessi personali, che andrebbero a detrimento di quelli consortili, essendo stato turbato il regolare iter formativo della volontà sociale.

In questa sede, pertanto, si reputa inutile ed addirittura controproducente enucleare un protocollo di condotta per prevenire un reato che, *rebus sic stantibus*, materialmente non potrebbe essere realizzato.

## **6. Attività dell'ODV**

Premessi i generali poteri di iniziativa e controllo, l'ODV ha facoltà di:

- verificare, anche a mezzo di propri consulenti all'uopo nominati, la corretta tenuta dei libri societari e contabili, al fine di vigilare su:

- la redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- la corretta formazione del capitale sociale;

Ogni anomalia insistente su tali argomenti, deve essere tempestivamente segnalata all'ODV a mezzo di apposita nota informativa.

L'ODV ha facoltà di verificare comunque quanto previsto dal presente protocollo.

## **7. Disposizioni finali**

Tutte le funzioni aziendali coinvolte hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto del presente protocollo.

Ciascun Destinatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'OdV ogni presunta violazione di quanto previsto dal presente protocollo.

La violazione del presente protocollo e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

<b>Descrizione</b>
Approvato con delibera del 22 agosto 2024